

STATUTO

LO SCARABOCCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COLLEFERRO RM VIALE AMERICA
21

Numero REA: RM - 897931

Codice fiscale: 05474131009

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-05-2023 - Statuto completo	2
--	---

all'unanimità delibera:

- di approvare tutte le modifiche proposte, con la conseguente rinumerazione di alcuni articoli e dei relativi riferimenti;
- di approvare conseguentemente il nuovo testo dello Statuto Sociale coordinato ed integrato con le modifiche apportate con l'odierna assemblea, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" previa lettura da me datane all'assemblea ed alla comparente.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun'altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore diciotto e minuti quaranta.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale scritto interamente da me notaio in parte a mano ed in parte a macchina su due fogli per pagine cinque e fin qui della sesta del quale ho dato lettura alla comparente che l'approva e lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti quarantacinque.

FIRMATO: TIZIANA RICCI - PAOLA DI ROSA NOTAIO (I.S.)

ALLEGATO "A" DEL REPERTORIO N. 15254 RACCOLTA N. 8862

Statuto Società Cooperativa Sociale "Lo Scarabocchio"

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

SOCIALE "LO SCARABOCCHIO"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - SEDE

Il presente statuto disciplina la "Società Cooperativa Lo Scarabocchio" (di seguito "Cooperativa") con sede a Colleferro, viale America n° 21. La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonchè le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2 - DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

OGGETTO

ARTICOLO 3 - OGGETTO

La cooperativa sociale, senza finalità lucrative ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità

rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa potrà essere ammessa ai pubblici appalti.

Secondo quanto indicato nel sesto principio dell'alleanza cooperativa internazionale, la cooperativa, per poter curare nel modo migliore gli interessi dei soci e delle collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'azione e la gestione di attività e servizi socio assistenziali ed educativi (tipo "A" ex legge 381/91) quali:

- a) Intervenire a livello di prevenzione, cura riabilitazione e inserimento nell'ambito della famiglia, della scuola e dell'ambiente di lavoro con l'obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute. Intende perciò occuparsi delle aree: materno - infantile, età evolutiva, adulti e anziani tenendo presente le problematiche di handicap fisico e psichico, di emarginazione e di devianza e delle problematiche di cittadini stranieri residenti in Italia;
- b) Di studio e verifica dei bisogni territoriali mediante ricerche di tipo Epidemiologico Statistico e Sociologico;
- c) Corsi di formazione professionale negli ambiti predetti;
- d) Interventi su propria iniziativa, purchè rispondenti ai presupposti di utilità sociale e nell'ambito degli scopi suddetti;
- e) Attività di informazione e promozione culturale;
- f) Attività ricreative e sportive;
- g) Gestione di strutture socio sanitarie e residenze sanitarie per le fasce sociali di emarginazione;
- h) Attività di turismo sociale e scolastico;
- i) Servizi integrati per l'infanzia, babysitting, animazione feste, ludoteca, gestione spazi giochi, corsi.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa si avvale delle prestazioni dei propri soci, salvo il ricorso a collaborazioni esterne nei casi in cui se ne presenti l'esigenza.

La cooperativa può compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione delle proprie finalità.

La cooperativa può effettuare raccolta di prestiti dai soli soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Per il conseguimento degli scopi sociali e delle proprie finalità, la Società potrà dare adesioni e partecipazioni ad

un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile, ad enti ed organismi economici, consortili o fideiussori anche diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi di approvvigionamenti ed il credito; potrà inoltre svolgere anche operazioni finanziarie ed economiche, nonchè immobiliari idonee e necessarie per il conseguimento dei fini previsti dal presente statuto sociale, concludere accordi con altri Enti o Società o Consorzi sul piano operativo - economico e finanziario, associarsi ed entrare a far parte di essi, purchè non sostituiscano la sua attività prevalente, né si pongano in contrasto con le norme della L. 05/07/1991 n. 197 e del D.Lgs n. 385/1993.

La Società Cooperativa Sociale si propone, altresì, di svolgere con indirizzo mutualistico e solidaristico qualunque attività connesse agli scopi sopra elencati, rispettando, riguardo ai rapporti mutualistici, il principio della parità di trattamento dei soci.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 4 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Nel caso in cui il numero di soci cooperatori sia inferiore a venti si applica quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2519 del Codice Civile. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

I soci si dividono in due categorie:

A) soci ordinari;

B) soci volontari, i quali, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 381/1991, prestano la loro attività gratuitamente ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono impegnati a prestare la propria opera ed a fornire i propri servizi nella Società Cooperativa con le modalità di utilizzazione fissate ed opportunamente disciplinate dagli organi sociali e dall'eventuale

Regolamento Interno.

I soci sono, inoltre, obbligati a versare la quota sociale sottoscritta, l'eventuale tassa di ammissione, ad osservare lo statuto sociale, l'eventuale Regolamento Interno e le delibere adottate dagli organi sociali.

E' fatto divieto ai soci, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, di prendere parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della cooperativa.

ARTICOLO 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Per acquisire la qualità di socio è necessario presentare domanda di ammissione e sull'ammissione decide l'organo di amministrazione. La domanda di ammissione a socio, redatta in forma scritta, dovrà contenere:

- a. L'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- b. L'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c. L'ammontare della quota di capitale sociale che intende versare, la quale non dovrà essere comunque inferiore ad euro 25,00 (venticinque/00) né superiore ad 500,00 (cinquecento/00);
- d. La dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottati dall'assemblea.

ARTICOLO 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Il nuovo socio ammesso deve versare, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 4, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro

trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.
L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 - DIRITTI DEI SOCI

La qualità di socio conferisce tutti i diritti inerenti alla partecipazione societaria nonché l'obbligo di prestare la propria attività lavorativa esclusivamente nell'ambito della cooperativa, salva specifica autorizzazione scritta del Presidente di questa, previa delibera dell'assemblea.
L'assegnazione di incarichi lavorativi ai soci della cooperativa disciplinata dall'apposito regolamento.

TITOLO IV

RECESSO E ESCLUSIONE

ARTICOLO 9 - RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che ne faccia richiesta ed ottenga il consenso a giudizio insindacabile dell'organo di amministrazione.

Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata dal socio alla Società Cooperativa tramite raccomandata.

Spetta all'organo di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 37.

Il recesso ha effetto per quanta riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

La decadenza è deliberata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci non più in condizione di poter svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale.

La decadenza è disciplinata dalle medesime disposizioni di legge concernenti le ipotesi di esclusione.

ARTICOLO 10 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge può, dall'organo amministrativo, essere escluso il socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione del rapporto;

b) che, senza giustificati motivi, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 4, o che comunque svolge o tenti di svolgere in proprio, attività in concorrenza con quelle della società Cooperativa senza l'esplicita autorizzazione dell'assemblea;

d) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nel Regolamento Interno oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici nonchè per reati contro il patrimonio, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentono la prosecuzione del rapporto.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 11 - DECESSO DEL SOCIO

Nel caso di decesso di un socio, la società potrà continuare con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purchè essi abbiano i requisiti per l'ammissione.

L'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'assemblea. Gli eredi o legatari della di lui quota sociale, entro un anno dalla data del decesso, dovranno presentare atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto ed indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o il rappresentante comune di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica quanto disposto dall'art. 2347, 2° e 3° comma del Codice Civile.

ARTICOLO 12 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il socio receduto ad esclusa e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli, la cui liquidazione eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi dei successivi articoli 33, 34 (a titolo di ristorno), può essere corrisposta in più rate,

unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate ed eventualmente rivalutate, oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, pena la decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti, saranno devoluti alla riserva ordinaria.

Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

In ogni caso i soci receduti o esclusi rispondono verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

ARTICOLO 13 - COMUNICAZIONI AI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 14 - SOCI SPECIALI

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo

periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 34, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 9 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6 e segg. del presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 10.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 15 - ORGANI DELLA SOCIETÀ

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, o il Revisore se nominati.

ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie a norma di legge e possono tenersi anche fuori dalla sede sociale purché in Italia. La loro convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione scritta, attraverso posta ordinaria o elettronica, in quest'ultimo caso purché sia possibile avere con certezza notizia dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita, riportando il luogo, e la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).

In mancanza del suddetto adempimento l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE

- a) L'Assemblea ordinaria:
- b) approva il bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- c) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- d) la nomina del sindaco/sindaci e del revisore;
- e) le modificazione dello statuto;
- f) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- i) approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- j) determina i compensi annuali degli Amministratori e dei Sindaci ove la carica non sia gratuita;
- k) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori e dai soci;
- l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei

Sindaci;

m) delibera sulla istituzione delle sedi secondarie.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

Essa ha luogo una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e quant'altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal sindaco/sindaci, se nominati, o da almeno un quinto 1/5 (un quinto) dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data di richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria soltanto quanto si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 18 - ASSEMBLEA DEI SOCI: COSTITUZIONE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea ed a maggioranza dei 3/5 (tre quinti) in caso di Assemblea straordinaria.

Nei casi previsti dal precedente articolo 17 lettere c), d), e), g), e comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci. Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c. Per i soci speciali si applica l'articolo 14 del presente statuto.

ARTICOLO 19 - ASSEMBLEA DEI SOCI: VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali si procederà col sistema della votazione a norma di legge.

ARTICOLO 20 - ASSEMBLEA DEI SOCI: DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta (90) giorni.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero di quote possedute.

Ogni socio avente diritto di intervento, potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta da un altro socio, che abbia diritto di voto, nel rispetto delle limitazioni di Legge. Ciascun socio potrà rappresentare al massimo due soci.

ARTICOLO 21 - ASSEMBLEA DEI SOCI: DELIBERAZIONI E VERBALIZZAZIONE

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da un socio eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario, su proposta del Presidente. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale dell'Assemblea in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

ARTICOLO 22 - CONSULTAZIONE SCRITTA

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di almeno tanti soci che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

I soci hanno 7 giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine

purchè non inferiore a giorni 5 e non superiore a giorni 15.
La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell' avvenuto consenso.

La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro 7 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo sopra previsto.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 23 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società può essere alternativamente amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre a undici membri, la maggioranza dei quali debbono essere soci cooperatori.

I consiglieri possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto della nomina:

- b.1) con metodo collegiale;
- b.2) con metodo disgiuntivo, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del presente statuto;
- b.3) con metodo congiuntivo, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del presente statuto;

Fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e

dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile devono essere adottate con metodo collegiale.

La nomina dei componenti dell'organo amministrativo e la scelta del sistema di amministrazione competono ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è determinato dall'Assemblea prima dell'elezione.

In caso di vacanza di uno o più posti di Amministratore, il Consiglio dovrà completarsi a norma dell'art. 2386 del C.C..

II Consiglio di Amministrazione dovrà riunirsi almeno una volta l'anno. Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

ARTICOLO 24 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DELEGA DELLE FUNZIONI

II Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente, se questi non sono nominati dall'Assemblea. Può delegare, nelle materie consentite dalla Legge, tutta o parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei propri membri, o ad uno o più dei propri membri, determinando i limiti di delega.

Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e i soci devono provvedere alla sua integrale sostituzione.

Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

Si applica ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

ARTICOLO 25 - AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA O DISGIUNTIVA

I componenti dell'organo amministrativo, salvo per quanto disposto dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, agiscono:

- a) in via tra loro disgiunta per le operazioni di ordinaria amministrazione;
- b) in via fra loro congiunta per le operazioni di straordinaria amministrazione e comunque per tutte le operazioni di valore superiore a 50.000,00 (cinquantamila/00) euro;
- c) oppure, in deroga a quanto precede, con le modalità di

azione congiunta o disgiunta indicate all'atto della loro nomina.

In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun componente dell'organo amministrativo può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto decidono sull'opposizione.

Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso unanime di tutti i componenti dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 26 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

La nomina di consigliere di amministrazione può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato nella sede sociale o altrove, purché in Italia, dal Presidente tutte le volte nelle quali vi siano materie su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione scritta da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti anche a mezzo di messo o telegramma, in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le deliberazioni sono da ritenersi valide quando siano presenti la maggioranza dei Consiglieri; le votazioni possono essere pubbliche o segrete. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri votanti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

I verbali delle riunioni sono trascritti in apposito libro, visionabile dai soci, e vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 27 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sulle materie non riservate all'Assemblea. Ad esso spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- b) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo o apposite note di gestione inserite nell'ambito della nota integrativa che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società;

- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, compresi quelli di vendita, acquisto, permuta, nonché qualsiasi operazione bancaria;
- e) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- f) assumere, nominare, licenziare il personale della Cooperativa fissandone mansioni e retribuzione;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- h) determinare la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche o funzioni qualora non fosse stato deliberato dall'Assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristoro, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori ed i sindaci della cooperativa relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.

Nella medesima relazione si devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 28 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente ed il Vice Presidente hanno disgiuntamente la rappresentanza legale della Società.

TITOLO VI

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 29 - SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La nomina dell'organo di controllo è facoltativa finché non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 del codice civile e dell'art. 2543 del codice civile.

Con decisione dei soci può essere nominato un Sindaco o un revisore. E' fatta salva la facoltà di nominare un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due sindaci

supplenti.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

L'organo di controllo ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss. del codice civile ed esercita la revisione legale dei conti.

In caso di organo collegiale le sue riunioni potranno tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste per adunanze del consiglio di amministrazione.

L'assemblea dei soci può nominare un revisore iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

ARTICOLO 30 - REVISORE

Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Il revisore esercita il controllo contabile.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter del codice civile; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies del codice civile.

TITOLO VII

PATRIMONIO

ARTICOLO 31 - PATRIMONIO

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di cui all'art. 6;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti a norma dell'art. 11 del presente statuto;

c) all'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o costituito da contributi pubblici o da introiti comunque ammessi per legge. Da qualunque liberalità o contributo che pervenisse alla Società Cooperativa Sociale, per essere impegnato al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Tutte le riserve previste nel presente articolo debbano

considerarsi come "riserve indivisibili" anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 16/12/1977 n° 904, con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa, sia all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 32 - CARATTERISTICA DELLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 4 del presente statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 37.

TITOLO VIII

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ARTICOLO 33 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'organo amministrativo dovrà altresì provvedere, nell'ambito della relazione al bilancio, a specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere mutualistico della Società Cooperativa Sociale.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'articolo 26 e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale in misura non inferiore al 30%, secondo quanto previsto dall'art. 2545 quater del Codice Civile;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'articolo 34 del presente statuto;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 31 del presente statuto.

ARTICOLO 34 - RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare una maggior remunerazione dei soci lavoratori per le prestazioni effettuate nei confronti della cooperativa, che eccedono l'ordinaria attività lavorativa.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle lettere a), b) ed f) dell'articolo 33 del presente statuto.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida, mediante integrazione dei compensi percepiti;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;
- c. mediante distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa come previsto dalla Legge n° 59/92.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 35 – CAUSE DI SCIoglimento E NOMINA DEI LIQUIDATORI

Cause di scioglimento potranno essere quelle previste dagli artt. 2448, escluso il n. 4), e 2544 del C.C. o per volontà dei soci. L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della Società stabilirà le modalità della liquidazione e dovrà procedere alla nomina di uno o più

liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO 36 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della Società, l'eventuale residuo attivo di liquidazione, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale versato dai soci, è destinato a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico ed in osservanza delle disposizioni di legge e alle leggi speciali sulla cooperazione, ovvero al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in caso di adesione della cooperativa ad associazioni che hanno costituito i predetti fondi previsti dall'art.11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E NORMATIVE APPLICABILI

ARTICOLO 37 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Velletri.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

ARTICOLO 38 – NORMATIVE APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicheranno le norme di legge vigenti in materia.

I rinvii alla normativa relativi ai limiti di capitale ed ai requisiti mutualistici hanno natura di rinvio formale.

FIRMATO: TIZIANA RICCI - PAOLA DI ROSA NOTAIO (I.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, che si trasmette ad uso registro imprese.

Imposta di bollo assolta all'origine nell'importo forfettario corrisposto con la registrazione effettuata con modello unico informatico presso l'Agenzia delle Entrate di Frosinone.